

nale ogni qualvolta non siano giudicati necessarij alla conservazione degli attiragj da guerra.

Se nell'arsenale vi sono più alloggi, potranno essi accordarsi agli altri Uffiziali della Direzione.

105. Il Custode d'artiglieria sarà alloggiato nell'arsenale in preferenza di qualunque Ufficiale.

106. Non potendo gli Uffiziali della Direzione essere alloggiati nell'arsenale, sarà loro corrisposta l'indennizzazione.

107. I Comandanti delle scuole del Genio e dell'artiglieria avranno l'alloggio in natura come pure gli allievi.

108. I Guarda fortificazioni, e tutti gli Impiegati addetti alle medesime saranno alloggiati in natura, come gli altri sott'Uffiziali e soldati.

109. In tempo di pace non saranno assegnati alloggi in natura ai Generali, agli Aju-tanti, Comandanti, Aggiunti, Uffiziali del Genio ed Artiglieria senza truppa, eccetto quelli indicati qui sopra.

110. Gli Ispettori, e sotto-Ispettori alle rassegne, Commissarj ordinatori, Commissarj di guerra, ed Uffiziali di sanità impiegati negli ospedali militari, si procureranno l'alloggio mediante l'indennizzazione competente al rispettivo grado.

111. Nelle Piazze di primo ordine, e nel-